



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2008 (19.12)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0198 (COD)**

---

---

**14546/08  
ADD 1**

**ENER 344  
CODEC 1374**

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il ... in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

- Progetto di motivazione del Consiglio

---

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, basata sull'articolo 95 del trattato e facente parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte concernenti il mercato interno dell'energia.
2. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso i loro pareri sul pacchetto complessivo, rispettivamente, il 10<sup>1</sup> e 22 aprile 2008<sup>2</sup>.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere<sup>3</sup> in prima lettura il 18 giugno 2008, approvando 32 emendamenti. La Commissione non ha presentato una proposta modificata.
4. Il ..., il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato, sotto forma di regolamento di rifusione.

### II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

5. La proposta fa parte del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, unitamente alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e al regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Essa mira a contribuire al conseguimento dell'obiettivo del corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica introducendo, in particolare:

---

<sup>1</sup> GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

<sup>2</sup> GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

<sup>3</sup> GU C ...

- disposizioni volte a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione, tra l'altro attraverso l'istituzione di una rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (REGST di energia elettrica);
- requisiti di trasparenza rafforzati.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 6. Osservazioni generali

6.1. Per motivi di maggiore efficacia, trasparenza, coerenza con il regolamento (CE) n. 1228/2003 e leggibilità, il Consiglio ha ritenuto opportuno rifondere le disposizioni del regolamento. Tuttavia, in tale contesto il Consiglio ha, in linea generale, rispettato pienamente la proposta di modifica della Commissione, nel senso che non ha esaminato disposizioni diverse da quelle facenti parte della proposta della Commissione, a meno che non fosse necessario apportare modifiche a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio alla proposta o modificare i riferimenti in conseguenza della rinumerazione degli articoli, ecc. Nella misura del possibile, il Consiglio ha seguito l'impostazione della Commissione per quanto concerne un identico trattamento dei settori dell'energia elettrica e del gas.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta.

6.2. Per quanto riguarda i 32 *emendamenti adottati dal Parlamento europeo, tra cui uno orale*, il Consiglio ha seguito la Commissione

- accogliendo i sette emendamenti seguenti:
  - pienamente: 12;
  - parzialmente/in linea di principio: 11, 15, 18, 24, 29, e 32;

nonché

- respingendo i sei emendamenti seguenti: 5, 13, 19, 26, 27 e 30, per motivi di merito, di coerenza o di forma.

6.3. Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

- accogliendo un emendamento: 23 (parzialmente)
- nonché
- respingendo i 18 emendamenti seguenti: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31 e l'emendamento orale.

## 7. Osservazioni specifiche

7.1. Per quanto riguarda gli *emendamenti del PE* su cui il Consiglio si è discostato dalla *posizione della Commissione*:

- a) Il Consiglio ha accolto parzialmente l'emendamento 23 in quanto ritiene che a determinate condizioni ed entro determinati limiti debba essere possibile tener conto delle entrate provenienti dalla congestione in sede di calcolo delle tariffe di rete.
- b) Il Consiglio ha respinto i 18 emendamenti sopra elencati (punto 6.3) per i seguenti motivi:
  - i) gli emendamenti non sono necessari o non hanno un valore aggiunto, principalmente perché le questioni cui si riferiscono sono parzialmente/sufficientemente coperte da altre parti del testo o perché la stesura proposta dalla Commissione è sufficiente: emendamenti 1, 2, 3, 4; gli emendamenti 7 e 8 sono ridondanti; la questione oggetto dell'emendamento orale è già coperta dall'articolo 8 (paragrafi 8 e 9);
  - ii) l'emendamento introduce un testo inappropriato in relazione al ruolo delle autorità di regolamentazione, tra l'altro perché i compiti e le competenze di tali autorità sono definiti nella direttiva sull'energia elettrica: emendamento 9; emendamento 10 (il Consiglio ha inoltre trasferito l'articolo relativo ai mercati al dettaglio nella direttiva sull'energia elettrica); emendamenti 20 e 31;
  - iii) l'emendamento 6, in quanto non spetta alla Commissione elaborare tabelle di marcia riguardanti la rete di trasmissione;
  - iv) gli emendamenti 14 e 21 introducono un testo che non corrisponde al ruolo che il Consiglio attribuisce all'Agenzia; inoltre, per motivi giuridici non è opportuno che l'Agenzia adotti o approvi codici di rete o prenda decisioni di portata generale;
  - v) l'emendamento 17, in quanto le consultazioni (articolo 10) dovrebbero essere effettuate dalla REGST; le consultazioni che incombono all'Agenzia sono oggetto dell'articolo 6;
  - vi) l'emendamento 22 non è opportuno in quanto si dovrebbe evitare un eccesso di regolamentazione;
  - vi) l'emendamento 25, in quanto deve essere mantenuto il parallelismo con la procedura di esenzione prevista per il gas (articolo 35 della direttiva sul gas);

vii) l'emendamento 28 va al di là del campo di applicazione del regolamento e prevede compiti per gli Stati membri che dovrebbero incombere ai gestori di sistemi di trasmissione.

7.2 Per quanto riguarda la *proposta della Commissione*, il Consiglio ha introdotto alcune altre modifiche (di merito e/o di forma), di cui le principali sono illustrate di seguito.

a) *Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno trasferire la parte della procedura di certificazione che definisce il ruolo della Commissione in questa procedura dalla direttiva sull'energia elettrica in un nuovo articolo 3 del presente regolamento.

b) *Redazione e modifica dei codici di rete*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno definire in modo più dettagliato la procedura di redazione dei codici di rete (articolo 6) ed un'altra procedura - più breve - per la modifica dei codici di rete (articolo 7). Tali articoli hanno sostituito l'articolo 2 sexies della proposta della Commissione. Il Consiglio ha assegnato un ruolo chiaro all'Agenzia, che dovrebbe elaborare orientamenti quadro non vincolanti destinati a servire di base per i codici di rete redatti dalla REGST, esaminare i progetti di codice di rete e valutare le proposte di modifica ai codici di rete. Se necessario, la Commissione può adottare tali codici attraverso la procedura del comitato per renderli vincolanti (cfr. anche considerando 6).

c) *Controllo effettuato dall'Agenzia*

Il Consiglio ha introdotto due commi che definiscono il ruolo di controllo dell'Agenzia in relazione all'attuazione dei codici di rete da parte della REGST (articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo comma).

d) *Esenzioni per nuovi interconnettori*

In riferimento alla concessione di esenzioni per nuovi interconnettori tra Stati membri (articolo 17), il Consiglio ha ritenuto opportuno coinvolgere l'Agenzia solo nei casi in cui le autorità nazionali di regolamentazione interessate non raggiungano un accordo o presentino una richiesta congiunta all'Agenzia (paragrafo 5). Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità, ove lo volessero, di disporre che la decisione *formale* sull'esenzione sia adottata da un altro organo competente dello Stato membro interessato sulla base del parere dell'autorità di regolamentazione (paragrafo 6).

e)  *Mercati al dettaglio*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno riformulare l'articolo sui mercati al dettaglio, sopprimendo tra l'altro il riferimento transfrontaliero per trasferirlo dal regolamento (articolo 7 bis della proposta della Commissione) alla direttiva sull'energia elettrica (nuovo articolo 40).

f)  *Altri punti*

- Il Consiglio ha ritenuto opportuno utilizzare l'espressione "*piano di sviluppo della rete*" anziché "piano d'investimento" e precisare che tali piani hanno carattere *non vincolante* (articolo 8, paragrafo 3, lettera b)).
- In linea con il metodo della rifusione, il Consiglio ha inserito un nuovo articolo per *abrogare* l'atto legislativo vigente (articolo 25).

---